

ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013

CALENDARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI

Lunedì 24 dicembre 2012

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del D.P.R. 22/12/2012 n. **225** di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del D.P.R. 22/12/2012 n. **226** di **convocazione dei comizi elettorali** per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i giorni di domenica 24 febbraio e di lunedì 25 febbraio 2013.

La prima riunione delle Camere dopo le votazioni è **fissata per venerdì 15 marzo**.

Assegnazione, con decreto del Presidente della Repubblica, alle singole circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della Circoscrizione Estero, del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Da lunedì 24 dicembre 2012 , data di convocazione dei comizi elettorali, alle ore 15 di martedì 25 febbraio 2013, chiusura delle operazioni di voto.

Divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni (*Legge 22 febbraio 2000 n. 28 art. 9*).

La comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazioni in contraddittorio di candidati e programmi politici, interviste ed ogni altra forma che consenta il confronto tra posizioni politiche e candidati in competizione. (*L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, co. 1*).

La trasmissione dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica sui mezzi radiotelevisivi è ammessa esclusivamente secondo le forme di cui all'art. 4 della L. 28/2000. (*L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4 n. 9*).

Divieto di fornire, anche in forma indiretta, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto (*L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 5, co. 2*).

Da lunedì 24 dicembre 2012 al 22 febbraio 2013

Dal giorno di indizione dei comizi elettorali i comuni, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, in base a proprie norme regolamentari e senza oneri per i comuni stessi, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti (*L. 10 dicembre 1993 n. 515, art. 19*).

Entro giovedì 27 dicembre 2012 (*entro tre giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi*)

Costituzione, presso la Corte di Cassazione, dell'Ufficio elettorale centrale nazionale (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 12*).

Costituzione presso la Corte d'Appello o presso il Tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo della circoscrizione, dell'Ufficio centrale circoscrizionale (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 13*).

Costituzione, presso la Corte d'Appello, o il Tribunale del capoluogo della regione dell'Ufficio elettorale regionale (*D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 7*).

Giovedì 10 gennaio 2013 (*quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione*)

Affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali a cura dei Sindaci dei comuni; il manifesto dovrà essere affisso all'albo pretorio on line e in altri luoghi pubblici (*D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 art. 11. co. 4*).

Da giovedì 10 gennaio a domenica 20 gennaio 2013 (*10° giorno dall'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco*)

Compilazione, da parte della commissione elettorale comunale, di un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per le elezioni.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla commissione elettorale circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

La seconda copia dell'elenco è pubblicata all'albo pretorio. La terza copia è depositata presso la Segreteria comunale (*D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 33*).

Da venerdì 11 gennaio a domenica 13 gennaio 2013 (*tra le ore 8 del 44° e le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione – D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 art. 15*).

- Deposito in triplice esemplare, presso il Ministero dell'Interno, dei **contrassegni** con i quali i partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati, dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni.¹
- Effettuazione della dichiarazione di collegamento in coalizione, da parte dei partiti o gruppi politici organizzati (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 14 bis co. 1 e 2 e D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 8*).
- Deposito, da parte dei partiti o gruppi politici organizzati, del programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Se collegati in coalizione, essi depositano un unico programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 art. 14 bis co. 3*).
- Presentazione, presso il Ministero dell'Interno, della designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo politico incaricati di effettuare il deposito presso l'Ufficio centrale circoscrizionale (per la Camera), ovvero presso l'Ufficio elettorale regionale (per il Senato), della lista dei candidati e dei relativi documenti (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 art. 17 co. 1 e D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 8*).

Da lunedì 14 gennaio a martedì 15 gennaio 2013 (*1° e 2° giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il deposito dei contrassegni*)

Il Ministero dell'Interno restituisce ai depositanti al loro domicilio eletto in Roma, un esemplare del contrassegno da loro presentato con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.

Qualora il Ministero ravvisi un contrassegno non conforme ² invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

¹ Il deposito del contrassegno deve essere effettuato da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato (*D.P.R. 361/57 art. 15 co. 1*).

² Quanto ai criteri di ammissibilità si rinvia all'articolo 14, commi 2,3,4,5,6 del D.P.R. n. 361/1957

Contro tale invito è possibile fare opposizione al Ministero dell'interno entro il termine di 48 ore. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 16*).

Entro sabato 19 gennaio 2013 (*entro il 36° giorno antecedente quello della votazione*)

Il Ministero dell'Interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale i nominativi del rappresentante effettivo e di quello supplente designati da ciascun partito o gruppo politico ai fini dell'effettuazione del deposito della lista dei candidati e dei relativi documenti (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 17 co. 1*).

Analoga comunicazione viene fatta agli Uffici elettorali regionali relativamente ai nominativi dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici incaricati di effettuare il deposito delle candidature per l'elezione del Senato (*D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 8 co. 1*).

Da domenica 20 gennaio a lunedì 21 gennaio 2013 (*tra le ore 8 del 35° e le ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione*)³

Gli uffici comunali, per garantire l'immediato rilascio delle certificazioni inerenti la presentazione delle liste, rimarranno aperti ininterrottamente nei giorni di domenica e lunedì.

Deposito presso gli uffici centrali circoscrizionali per l'elezione della Camera (sono 27 e vengono costituiti presso la Corte d'Appello o il Tribunale del capoluogo della circoscrizione elettorale) e presso gli uffici elettorali regionali per l'elezione del Senato (sono 20 e vengono costituiti presso la Corte d'Appello o il Tribunale capoluogo della regione):

- delle liste dei candidati;
- degli atti di accettazione delle candidature;
- dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati;
- delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati firmate, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

Queste dichiarazioni devono essere corredate dai certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 20 co. 1-3*).

Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno, depositato presso il Ministero dell'interno, la lista intenda distinguersi (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 20 co. 7*).

Ciascuna dichiarazione di presentazione delle liste di candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a designare, presso ciascun Ufficio elettorale di sezione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione (22 febbraio) al Segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti di seggio, ovvero verrà consegnato a costoro il sabato pomeriggio precedente o la mattina delle elezioni, purché prima che abbiano inizio le votazioni (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 20 co. 8, art. 25*).

Anche per il Senato la dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti (*D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 8 co.1, art. 9*).

³ Gli uffici comunali, per garantire l'immediato rilascio delle certificazioni inerenti la presentazione delle liste dei candidati, rimarranno aperti ininterrottamente nei giorni di domenica e lunedì dalle ore otto alle ore 20. Gli stessi Uffici dovranno rimanere aperti nei giorni immediatamente precedenti, ovvero giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 anche nelle ore pomeridiane.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da:

- Notai
- Giudici di pace
- Cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d'Appello, dei Tribunali ovvero sezioni staccate dei tribunali
- Segretari delle Procure della Repubblica
- Presidenti delle Province
- Sindaci
- Assessori comunali e provinciali
- Presidenti dei consigli comunali e provinciali
- Presidenti e vice-presidenti dei consigli circoscrizionali
- Segretari comunali e provinciali
- Funzionari incaricati dal Sindaco e dal Presidente della provincia
- Consiglieri provinciali e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità al Presidente della Provincia e al Sindaco.

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o dai soggetti sopra elencati.

Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

Il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

In relazione al potere di autenticazione demandato dall'art. 14 anche ai consiglieri provinciali e comunali, si fa presente che tale potere, non essendo stato espressamente limitato dalla legge, può essere esercitato dai consiglieri in carica anche se candidati alle prossime consultazioni elettorali.

Per quanto concerne le modalità di autenticazione si precisa che le stesse sono quelle contenute nell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (cfr. circolare Ministero Interno, Direzione centrale Servizi elettorali, n. 48/2012).

Nessuna sottoscrizione è richiesta (D.P.R. 361/1957, art. 18-bis, comma 2; D.Lgs. 533/1993, art. 9, comma 3):

- per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura che è in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali;
- per i partiti o gruppi politici che siano collegati in coalizione con almeno due partiti o gruppi di cui al punto precedente e che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo con un contrassegno identico a quello depositato ai fini della presentazione delle liste di candidati;
- per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera o per il Senato.
- Il D.L. n. 223 del 18 dicembre 2012, convertito con modificazioni nella L. 31/12/2012 n. 232, limitatamente alle elezioni politiche 2013, ha stabilito che nel caso di elezioni anticipate con scioglimento delle Camere oltre 30 giorni prima della scadenza naturale della legislatura, il numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature **è ridotto ad un quarto** rispetto a quanto previsto nell'articolo 18 bis del D.P.R. n. 361/1957⁴.

⁴ Art. 18-bis. 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed

A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Da domenica 20 gennaio a lunedì 21 gennaio 2013: accertamento delle condizioni di incandidabilità (tra le ore 8 del 35° e le ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione).

In occasione della presentazione delle liste dei candidati l'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera, l'Ufficio elettorale regionale per il Senato, l'Ufficio centrale per la circoscrizione estero, verificano, per ciascun candidato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'art. 1 del D.L. n. 235/2012⁵. Gli stessi Uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1 del citato decreto.

Avverso la decisione confermativa di incandidabilità, entro 48 ore dalla comunicazione, i delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale (*D.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 art. 2 co.3*).

Da domenica 20 gennaio a venerdì 22 febbraio 2013

(dalla data di presentazione delle candidature fino alla chiusura della campagna elettorale, penultimo giorno antecedente quello della votazione)

Le emittenti radiotelevisive possono trasmettere messaggi politici autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (*Legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 3 e art. 4 co. 3 e 5*).

Entro lunedì 21 gennaio 2013 (34° giorno antecedente quello della votazione)

Termine per la domanda ai sindaci degli spazi per le affissioni di propaganda da parte di coloro che, pur non presentando liste di candidati, intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale negli spazi di cui al 2° comma dell'art. 1 della legge n. 212 del 4 aprile 1956 (c.d. fiancheggiatori) (*L. 4 aprile 1956 n. 212 art. 4, co.1*).

Da martedì 22 gennaio a venerdì 25 gennaio 2013 (dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione)

La giunta comunale provvede a stabilire e delimitare in ogni centro abitato, con popolazione superiore a 150, speciali spazi da destinare, a mezzo tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali e manifesti, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Ripartisce gli spazi fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature, abbiano fatto pervenire

autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

⁵ Art. 1 (Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni (L. 4 aprile 1956 n. 212, art. 2 co. 1).

Martedì 22 gennaio 2013 (entro il 33° giorno antecedente quello della votazione ovvero entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della lista di candidati)

Designazione di rappresentanti supplenti (in numero non superiore a due) incaricati di effettuare il deposito del contrassegno, qualora i rappresentanti designati siano impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto (D.P.R. 361/57 art. 17 co. 2).

Entro tale termine entro l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno;
- ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'Interno;
- verifica se le liste siano state presentate nei termini e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito;
- cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;
- cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o documento equipollente o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.
- cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.
- (D.P.R. 30 marzo 1957, n.361, art.22 co.1).

Entro la stessa giornata delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte all'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 22 co. 1-2).

Mercoledì 23 gennaio 2013 (giorno successivo alla scadenza del termine per l'esame delle candidature)

Ore 12: riunione dell'Ufficio centrale circoscrizionale per deliberare in merito all'ammissibilità delle liste, uditi eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammessi nuovi documenti (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 22 co. 3).

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 23).

Per il Senato la verifica sulla regolarità della presentazione delle candidature effettuata, nei medesimi termini previsti per la Camera, da ciascun Ufficio elettorale regionale e sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati delle liste di candidati (D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 10).

Entro venerdì 25 gennaio 2013, ovvero entro 48 ore dalla comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale (ricorso avverso la decisione dell'Ufficio circoscrizionale)

I delegati di lista, possono presentare ricorso contro le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il ricorso deve essere depositato, **entro il suddetto termine**, a pena di decadenza, presso l'Ufficio centrale circoscrizionale che ha adottato la decisione contestata ed è trasmesso dallo stesso **all'Ufficio centrale nazionale**, nella stessa giornata. L'Ufficio decide nei due giorni successivi e le sue decisioni sono comunicate entro 24 ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 23).

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati per l'elezione del Senato adottate dagli Uffici elettorali regionali i delegati possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale, costituiti ai fini dell'elezione della Camera, secondo le modalità e nei termini previsti per i ricorsi alla Camera (*D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 10 co. 6 e art. 7*).

Entro venerdì 25 gennaio 2013 (*entro il 30° giorno antecedente quello della votazione*)

Comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, da parte degli Uffici centrali circoscrizionali, delle liste ammesse con un esemplare del relativo contrassegno.

L'Ufficio centrale nazionale, accertata la regolarità delle dichiarazioni provvede entro il 4 febbraio (20° giorno precedente quello della votazione), alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 14 bis co. 5*).

Entro venerdì 25 gennaio (se non è stato presentato ricorso) o lunedì 28 gennaio 2013 (se è stato presentato ricorso)

L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, procede alla:

- assegnazione, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, del numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio.
- trasmissione alla prefettura capoluogo della circoscrizione delle liste ammesse con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno per la stampa delle schede medesime (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 24*).

Analogha procedura si applica per il Senato (*D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 11*).

Entro venerdì 25 gennaio nomina da parte del Presidente della Corte d' Appello competente per territorio dei presidenti di seggio (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 35 co. 1*).

Venerdì 25 gennaio 2013 (*30° giorno antecedente quello della votazione*)

- Scadenza del termine, per la Commissione elettorale mandamentale, per l'iscrizione nelle liste elettorali, di coloro che acquistano il diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative (*D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32*).
- Divieto di ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. E' altresì vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile (*L. 4 aprile 1956 n. 212, art. 6 co. 1*).

Da venerdì 25 gennaio a sabato 23 febbraio 2013 (*entro i trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle votazioni*)

Agevolazioni postali: a ciascuna lista di candidati sono accordate tariffe postali agevolate per invii di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione. Le istruzioni e le modalità da osservare sono consultabili sul sito www.poste.it

Agevolazioni fiscali: nei novanta giorni precedenti le elezioni sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni (L. 10 dicembre 1993 n. 515, artt. 17, 18).

Da mercoledì 30 gennaio e lunedì 4 febbraio 2013 (tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data delle elezioni)

Designazione, ad opera della Commissione elettorale comunale, degli scrutatori tra coloro che sono iscritti all'apposito albo (L. 8 marzo 1989, n. 95 art. 6 co. 1 .e D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 38).

Entro lunedì 4 febbraio 2013 (entro il 20° giorno antecedente quello della votazione)

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad opera dell'Ufficio centrale nazionale, dell'elenco dei collegamenti ammessi (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 14 bis co. 5).

Entro sabato 9 febbraio 2013 (entro il 15° giorno precedente la data delle elezioni)

Scadenza del termine per la pubblicazione delle liste nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Le Prefetture capoluogo di circoscrizione provvedono alla stampa, su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni, delle liste dei candidati, nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 24).

Analoga procedura si applica per il Senato (D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 11 co. 1, lett. c).

Gli elettori affetti da grave infermità, tale da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo.

A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio (D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, art. 1 co. 3)⁶.

Da sabato 9 febbraio a venerdì 23 febbraio 2013 (nei quindici giorni antecedenti la data delle votazioni)

Divieto di rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. (Legge 22 febbraio 2000 n. 28 art. 8 co. 1).

Entro giovedì 14 febbraio 2013 (entro il 10° giorno antecedente la data delle votazioni)

La Commissione elettorale circondariale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 29).

⁶ convertito, con modificazioni, nella L. 27 gennaio 2006 n. 22 (G.U. n. 23/2006)

Da martedì 19 febbraio 2013 a lunedì 25 febbraio 2013 *(dal 5° giorno antecedente quello della votazione al giorno della votazione compreso)*

Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti quotidianamente, anche nei giorni festivi, dalle ore 9 alle ore 19, e il giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il compimento delle operazioni relative al rilascio delle tessere elettorali non consegnate a domicilio o dei loro duplicati in caso di smarrimento, deterioramento o furto dell'originale. *(D.P.R. 8 settembre 2000 n. 299, art. 9).*

Entro venerdì 22 febbraio 2013 *(entro il venerdì precedente l'elezione)*

I delegati di lista (ex art. 20 DPR 361/1957), designano all'Ufficio di ciascuna sezione elettorale e all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti di lista. L'atto di designazione è presentato al segretario del comune che ne cura la trasmissione ai presidenti delle singole sezioni elettorali. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato entro le ore 12 del giorno dell'elezione, alla Cancelleria della Corte d'Appello o del Tribunale della circoscrizione. *(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 25).*

Invio ai sindaci da parte della Prefettura, dei plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, unitamente ai pacchi delle schede di votazione.

Sabato 23 febbraio 2013 *(giorno che precede le elezioni)*

Ore antimeridiane: consegna al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione di tutto il materiale occorrente per le operazioni di voto *(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 30).*

Ore 16: Costituzione degli uffici elettorali di sezione ad opera dei rispettivi presidenti (nominati dal Presidente della Corte d'Appello competente per territorio entro il 30° giorno precedente la votazione) *(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 41).*

Entro domenica 24 febbraio 2013 *(entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione)*

Presentazione alla Cancelleria della Corte d'Appello o del Tribunale circoscrizionale dell'atto di designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale *(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 25 co. 2).*

Domenica 24 febbraio 2013 ore 8.00 *(giorno della votazione)*

Il Presidente del seggio dichiara aperta la votazione.

Le operazioni di voto proseguono sino alle ore 22.00 ora di chiusura dei seggi *(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 46, co. 1 e 3 e art. 64, co 1 e 2).*

Lunedì 25 febbraio 2013

Ore 7.00: Riapertura della votazione

Ore 15.00: Chiusura delle operazioni di voto
(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 64 bis).

Lunedì 25 febbraio 2013 ore 15.00

Apertura delle operazioni di scrutinio che proseguono senza interruzione e sono ultimate entro le **ore 14.00 di martedì 26 febbraio.**

Si procede prima alle operazioni di scrutinio per l'elezione del Senato, concluse le quali si effettueranno quelle per l'elezione della Camera (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 73 co. 1*).